

REGOLAMENTO (UE) N. 1096/2014 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2014

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, procimidone e profenofos in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 16, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Per le sostanze carbaril, procimidone e profenofos sono stati fissati livelli massimi di residui (LMR) nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Per quanto riguarda le tre sostanze, il regolamento (CE) n. 396/2005, quale modificato dal regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione ⁽²⁾, stabilisce LMR provvisori per le erbe fresche e le infusioni di erbe, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tali sostanze nei prodotti in questione. L'Associazione europea dei produttori di infusioni a base di erbe (EHIA — *European Herbal Infusions Association*) ha presentato alla Commissione tali dati, indicanti che nei summenzionati prodotti non sono più presenti residui di dette sostanze, ad eccezione del profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa. È pertanto opportuno, in attesa della presentazione di ulteriori dati di monitoraggio, prorogare la validità degli LMR provvisori per il profenofos nelle erbe fresche e nei petali di rosa e ridurre gli LMR provvisori ai limiti di determinazione (LOD) pertinenti per tutte le altre combinazioni di antiparassitari e di prodotti nell'ambito dei gruppi di erbe fresche e di infusioni di erbe.
- (3) Tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (4) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (5) Il regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti conformemente alla normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 899/2012 della Commissione, del 21 settembre 2012, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di acefato, alacloro, anilazina, azociclotin, benfuracarb, butilato, captafol, carbaril, carbofuran, carbosulfan, clorfenapir, clortal-dimetile, clortiamid, ciesatin, diazinon, diclobenil, dicofol, dimetipin, diniconazolo, disulfoton, fenitrotion, flufenzin, furatiocarb, esaconazolo, lactofen, mepronil, metamidofos, metoprene, monocrotofos, monuron, ossicarbossina, ossidemeton-metile, paration metile, forate, fosalone, procimidone, profenofos, propa-clor, quincolorac, quintozene, tolifluanide, triclorfon, tridemorf e trifluralin in o su determinati prodotti e che modifica tale regolamento definendo l'allegato V, che elenca i valori predefiniti (GU L 273 del 6.10.2012, pag. 1).

